DISPOSIZIONI FISCALI URGENTI IN MATERIA DI POTENZIAMENTO DEGLI ORGANICI, CONTROLLI E ANAGRAFE PATRIMONIALE DEI DIPENDENTI, AL FINE DI CONTRASTARE L'EVASIONE E LA CORRUZIONE

Art. 4

Anagrafe patrimoniale

Presso lo STAF e' costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 5 dell'articolo 3. Tali soggetti debbono comunicare ogni due anni e per iscritto allo STAF i dati e le notizie stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 5, indicativi della situazione patrimoniale e delle disponibilita' del nucleo familiare, nonche' i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di societa' ed enti, di attivita' di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati. Con il regolamento di cui all'articolo 5 sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedelta' del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza. Lo STAF acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonche' gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente, ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale. Con il regolamento di cui all'articolo 5 sono dettate le modalita' di accesso ai sistemi informativi, nonche' le modalita' procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore dello STAF e degli addetti alle attivita' di cui al comma 5 dell'articolo 2. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.

Versione in vigore dal 18 novembre 1995, non più in vigore dal 18 gennaio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione
Estremi	Decreto-legge 18 novembre 1995, n. 486
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-fiscali-urgenti-in-materia-di-potenziamento-degli-486-1995/art-4-anagrafe-patrimoniale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it